



**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**  
**IL TRIBUNALE REGIONALE DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA**  
**DEL TRENINO-ALTO ADIGE - SEDE DI TRENTO**

ha pronunciato la seguente

**S E N T E N Z A**

sul ricorso n. **138** del **2000** proposto da **PAPARELLA ROSSANA**,  
rappresentata e difesa dall'avv. Ottorino Bressanini, presso il cui  
studio elettivamente domicilia in Trento, Via del Suffragio, n. 78;

**C O N T R O**

**l'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI TRENTO**, in persona del rettore  
p.t., rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato,  
L.go Porta Nuova, n. 9, Trento;

**per l'annullamento,**

del decreto del Rettore dell'Università degli Studi di Trento n. 1410  
del 24 dicembre 1999 di reiezione della domanda di comando o  
distacco presso altra Università nella sede di servizio del coniuge  
militare trasferito d'autorità, o in quella più vicina;

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'Università degli studi di Trento;

Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;

Visti gli atti tutti della causa;

Uditi alla pubblica udienza del 12 ottobre 2000 – relatore il Consigliere Ottorino Mazzuca - l'avv. Ottorino Bressanini per i ricorrenti; l'avv. Pier Alberto Trovatelli per l'Amministrazione resistente;

Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:

### **F A T T O**

Con ricorso ritualmente notificato e depositato Rossana Paparella, ricercatore nel raggruppamento disciplinare H08A di architettura tecnica presso la Facoltà di ingegneria dell'Università agli Studi di Trento, ha impugnato il provvedimento del Rettore che respingeva la sua domanda di comando o distacco presso altra Università nella sede di servizio del coniuge militare o in quella più vicina.

Nell'impugnativa ha dedotto i seguenti motivi di censura:

- 1)Violazione di legge: art. 17 Legge n. 266/99 e art. 11 Legge n. 311/58: interpretazione;
- 2)Eccesso di potere per sviamento di potere;

3) Violazione di legge; art. 17 Legge n. 266/99 e art. 29 della Costituzione.

L'Università intimata, costituitasi in giudizio, ha sostenuto nella sua memoria difensiva, l'infondatezza del ricorso, chiedendone pertanto il rigetto.

La ricorrente ha ribadito e chiarito in memoria il suo assunto difensivo.

All'udienza del 12 ottobre 2000 la causa è passata in decisione.

#### **DIRITTO**

Il ricorso è infondato.

La ricorrente, ricercatore confermato presso l'Università degli Studi di Trento, con istanza del 19 novembre 1999 chiedeva al Rettore "di essere impiegata presso altra Università nella sede di servizio del coniuge o in mancanza nella sede più vicina", ai sensi dell'art. 17 della legge 28 luglio 1999, n. 266, in quanto il coniuge stesso, in qualità di militare, era stato trasferito d'autorità da Roma a Modena ed ivi aveva iscritto alla scuola elementare i propri due figli.

La sua domanda veniva respinta in base ad un triplice ordine di motivi:

1) mancanza di richiesta di utilizzazione per comando o distacco della ricorrente da parte di altra Università;

2) divieto di comando dei professori universitari, applicabile ai ricercatori, ai sensi dell'art. 11, 1° comma, della legge 18 marzo 1958, n. 311;

3) mancanza del requisito della convivenza con il coniuge, ai sensi dell'art. 17 della citata legge n. 266/99, in quanto, all'atto del trasferimento del coniuge da Roma a Modena, la ricorrente risiedeva in Padova.

L'interessata impugna il provvedimento di reiezione della sua istanza per violazione dell'art. 17 della legge n. 266/99 e dell'art.11 della legge n. 311/58, in quanto il disposto della prima prevale, per i principi di specialità e di successione delle leggi nel tempo, sulla seconda, lo sviamento di potere, in quanto al diritto della ricorrente ad essere impiegata nella sede di servizio del coniuge corrisponde un obbligo dell'Amministrazione di appartenenza di attivarsi per trovare, presso le sedi universitarie di Modena e località viciniori, un posto di lavoro alla ricorrente medesima, nonché la violazione dell'art. 17 della legge n. 266/99 e dell'art. 29 della Costituzione in quanto il concetto di convivenza, contenuto nella norma in esame, non deve essere interpretato in senso letterale e formale.

Ad avviso del Collegio, da un esame approfondito dei tre motivi di reiezione dell'istanza di comando in parola (mancanza di richiesta di

altra Università, divieto di comando dei professori universitari e mancanza della convivenza con il coniuge all'atto del suo trasferimento), risulta evidente che è insuperabile, sostanzialmente, soltanto il primo di essi, e cioè la carenza di richiesta di utilizzazione da parte di altra Università (Modena, Bologna, Padova, ecc.), che non era stata opportunamente attivata dalla ricorrente. Ed infatti, in relazione alla struttura e alla funzione dell'istituto del comando, la giurisprudenza costante ha da tempo chiarito che è necessario il concerto tra l'ente di provenienza e quello di destinazione, per cui è illegittimo il provvedimento di comando adottato da una soltanto delle Amministrazioni interessate (cfr. Corte dei Conti, Sezione del controllo, 16 marzo 1984, n. 1426).

Del resto, è significativo che l'art. 17, commi 15 e 17, della recente legge 15 maggio 1997, n. 127 abbia previsto che "al comando si provvede con decreto dei Ministri competenti, sentito l'impiegato" e che, in attesa del provvedimento formale, è possibile l'utilizzazione dell'impiegato stesso" presso l'amministrazione che ha richiesto il comando.

Pertanto, alla luce delle norme vigenti, l'interessata doveva presentare una duplice domanda di comando o distacco ed assegnazione temporanea prima alla Università di destinazione e poi

a quella di provenienza per il necessario concerto, che per la seconda si traduce in un semplice nulla osta e per la prima, invece, richiede la verifica dell'esistenza del posto, attualmente ricoperto dalla ricorrente, di ricercatore nel raggruppamento disciplinare H08A di architettura tecnica della Facoltà di Ingegneria, e quindi del suo interesse al comando o al distacco.

La giurisprudenza costante ha da tempo chiarito, infatti, che il comando viene adottato nello specifico ed esclusivo interesse dell'Amministrazione di destinazione (cfr., in tal senso, T.A.R. del Lazio, Sezione II, 2 novembre 1988 e I, 16 aprile 1987, n. 840; T.A.R. Emilia Romagna, Parma, 5 maggio 1983, n. 115 e Consiglio di Stato; Sezione VI, 18 novembre 1980, n. 1107).

Pertanto, trattandosi di tre motivi di reiezione dell'istanza della interessata del tutto autonomi e distinti, in quanto ciascuno di essi è idoneo a sorreggere l'impugnato diniego, ai sensi di un'indiscussa giurisprudenza (cfr, tra le tante, Consiglio di Stato, V Sezione, 1° ottobre 1986, n. 488 e I, 20 giugno 1977, n. 947/76), tanto basta per ritenere legittimo l'atto impugnato, con conseguente reiezione dell'impugnativa.

Per completezza comunque, occorre evidenziare, quanto alle rimanenti due censure contenute nel ricorso, che – attesa

l'indubbia specialità della norma di cui all'art. 17 della legge 28 luglio 1999, n. 266, che prevede il diritto al comando o distacco del coniuge del militare trasferito d'autorità, rispetto alla norma generale sul divieto di comando dei professori universitari di cui all'art. 11, della precedente legge 18 marzo 1958, n. 311, che risulta pertanto abrogata in base ai principi della successione delle leggi nel tempo, nonché l'imprescindibile necessità, proprio in relazione al verificarsi di situazioni familiari come quella in esame (lontananza del coniuge dalla famiglia con due figli piccoli) di adeguare l'interpretazione meramente letterale dell'espressione "coniuge convivente", contenuta nel citato art. 17 della legge n. 266/99, ai supremi valori e primari interessi, collegati alla tutela dell'unità della famiglia, ai sensi delle norme e dei principi contenuti nella Costituzione - gli altri due motivi di reiezione dell'istanza della ricorrente, contenuti nell'atto impugnato, non sembrano di ostacolo alla nuova attivazione da parte della ricorrente, secondo le modalità indicate in precedenza, della procedura per il comando o il distacco in questione, al fine di ottenere il ricongiungimento al coniuge.

Per le suesposte considerazioni, il ricorso è per i motivi di cui si è detto, infondato e va, pertanto, respinto.

Sussistono giusti motivi, ad avviso del Collegio, per l'integrale

compensazione delle spese tra le parti.

**P.Q.M.**

il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa del Trentino - Alto Adige, sede di Trento, definitivamente pronunciando sul ricorso n. **138 del 2000**, lo **respinge**.

Spese del giudizio compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

Così deciso in Trento, nella Camera di Consiglio del 12 ottobre 2000 con l'intervento dei seguenti Magistrati:

|                        |                      |
|------------------------|----------------------|
| dott. Filippo Marzano  | Presidente           |
| dott. Ottorino Mazzuca | Consigliere Relatore |
| dott. Lamberto Ravagni | Consigliere          |

Pubblicata nei modi di legge, mediante deposito in Segreteria, il giorno 29 novembre 2000.

Il Segretario Generale  
dott. Fiorenzo Tomaselli